



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

LM-42 c.u. VETERINARY MEDICINE

Sede di Ozzano dell'Emilia (Bologna)

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO	3
ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI	3
ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE	3
ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ	3
ART. 5 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	4
ART. 6 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE	4
ART. 7 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE	4
ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE	4
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE	4
ART. 10 TIROCINIO CURRICULARE	4
ART. 11 PROVA FINALE	5

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

a. Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Veterinary Medicine, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuti idonei secondo la normativa vigente.

Sono inoltre richieste le conoscenze e competenze definite annualmente dalla normativa nazionale sui requisiti di accesso per i corsi di studio di Medicina Veterinaria.

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico è a numero programmato a livello nazionale. Le modalità di verifica sono definite nel punto Modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono assegnati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), il cui assolvimento è oggetto di specifica verifica.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso devono ripetere l'iscrizione al medesimo anno.

È richiesta, inoltre, la conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. La verifica è effettuata secondo quanto indicato nel punto Modalità di ammissione.

b. Modalità di ammissione

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico è a numero programmato a livello nazionale. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione sono regolati da apposito decreto ministeriale e saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

La verifica delle conoscenze e competenze avviene mediante la definizione di una votazione minima nel test di accesso al corso a numero programmato stabilita nel relativo bando di concorso pubblicato sul Portale di Ateneo.

Il requisito del livello B2 di inglese per l'ammissione al cds in Veterinary Medicine è verificato con il superamento della prova IMAT con un punteggio minimo indicato nel bando di concorso pubblicato sul Portale di Ateneo.

Agli studenti ammessi al corso con una votazione inferiore alla prefissata votazione minima, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo, che consiste nella partecipazione ad attività formative integrative a frequenza obbligatoria, attivate mediante tutor didattici.

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento dell'apposita prova di verifica, che verterà su biologia, chimica, fisica, matematica, comprensione del testo e ragionamento, e che si svolgerà nelle date stabilite dal Consiglio di corso di studio e pubblicate sul Portale di Ateneo.

ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studio, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Le propedeuticità delle singole attività formative sono indicate nel documento ["Propedeuticità"](#).

ART. 5 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi oppure con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 6 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE

Lo studente può scegliere tra le attività formative attivate in Ateneo purché coerenti con il percorso formativo.

Il Corso di studio considera coerenti con il progetto formativo le attività formative che il Consiglio di corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo.

Se lo studente sceglie un'attività formativa diversa da quelle considerate coerenti, secondo i sopradetti criteri predeterminati, deve fare richiesta al Consiglio di corso di studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

ART. 7 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di corso di studio.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di corso di studio.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia ritenuta coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

ART. 10 TIROCINIO CURRICULARE

Il Corso di studio prevede:

- un tirocinio curriculare, da svolgersi secondo il Regolamento generale tirocini di Ateneo;

- un tirocinio collegato alla preparazione della prova finale, da svolgersi secondo il Regolamento generale tirocini di Ateneo;
- un Tirocinio Pratico Valutativo (TPV), da svolgersi ai sensi della specifica normativa vigente, e secondo le procedure definite dal Consiglio di Corso di Studio.

ART. 11 PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi scritta ed elaborata in modo originale dallo studente, sotto la guida di un relatore, su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, che dimostri la padronanza degli argomenti, capacità critica, l'attitudine a operare in modo autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello.

La prova finale può essere collegata a un progetto o a una attività di tirocinio.

Ai sensi del DM n. 652 del 5/7/2022 (Attuazione art. 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163), tale esame abilita all'esercizio della professione di medico veterinario e, a tal fine, è preceduto da una Prova Pratica Valutativa (PPV) che ha lo scopo di verificare l'acquisizione delle competenze ed abilità professionalizzanti nelle diverse filiere in cui si esplica la professione medico veterinaria, in conformità con le "competenze del primo giorno" stabilite dalla European Association for Evaluation of Veterinary Education (EAEVE) e con la normativa europea vigente. I syllabi contenenti gli obiettivi della PPV nonché gli argomenti su cui essa viene effettuata sono individuati dalla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani d'intesa con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, sentita la Conferenza dei Direttori di Dipartimento di Medicina Veterinaria. Ai fini del superamento della PPV, gli studenti devono acquisire un giudizio di idoneità a seguito del quale accedono alla discussione della tesi di laurea. I laureati della classe devono raggiungere le competenze previste dallo specifico profilo professionale.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

L'esame finale prevede lo svolgimento di una Prova Pratica valutativa (PPV), a cui segue la discussione della tesi di laurea. La PPV ha lo scopo di verificare l'acquisizione delle competenze e abilità professionali maturate lungo il percorso di studio, in particolare durante il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) e necessarie al neolaureato per affrontare il primo giorno di lavoro (c.d. "Day One Competences").

La PPV viene organizzata per almeno tre volte durante l'anno solare ed è strutturata in tre parti, una per ciascuna filiera professionalizzante: clinica degli animali da compagnia, inclusi cavallo e nuove specie da compagnia; produzioni animali e medicina degli animali da produzione; sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

I syllabi contenenti gli obiettivi della PPV, nonché gli argomenti su cui essa viene effettuata, sono individuati dalla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI), d'intesa con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, sentita la Conferenza dei Direttori di Dipartimento di Medicina Veterinaria. Ciascun syllabus indica con chiarezza i contenuti su cui lo studente si prepara per lo svolgimento della PPV.

La prova può comprendere prove pratiche da eseguirsi su un animale, su modelli, su cadaveri o organi o alimenti di origine animale, eventualmente strutturate come OSCE (Objective Structured Clinical Examination) laddove utile e applicabile.

La commissione giudicatrice ha composizione paritetica e include almeno sei membri. Questi sono per metà docenti universitari designati dal Dipartimento (individuati preferibilmente tra quei docenti che possiedono l'iscrizione all'albo degli Ordini professionali), uno dei quali con funzione di Presidente, e per l'altra metà da professionisti di comprovata esperienza, anche in tema di formazione, designati dalle rappresentanze territorialmente competenti dell'Ordine dei Medici Veterinari. Al superamento della PPV lo studente consegue un giudizio di idoneità, che non concorre a determinare il voto di laurea, e può accedere alla discussione della tesi di laurea.

Lo studente è tenuto a concordare con il Relatore l'argomento della tesi nonché le relative modalità e tempi di redazione, con adeguato anticipo rispetto alla sessione in cui intende laurearsi. Deve inoltre rispettare le scadenze per gli adempimenti amministrativi relativi alla domanda di laurea, al possesso dei requisiti per laurearsi e alla consegna dell'elaborato. Tali scadenze sono pubblicate sul sito web del Corso di Studio.

Il voto finale è attribuito dalla Commissione per la prova finale, che valuta il candidato tenendo in considerazione la sua carriera e la presentazione della tesi di Laurea. Per garantire uniformità di trattamento tra i candidati e nell'ambito delle proprie competenze di organizzazione della didattica previste dallo Statuto Generale di Ateneo, il Consiglio di Corso di Studio indica l'ampiezza della fascia di variazione consigliata intorno al voto medio curriculare calcolato secondo le modalità stabilite dall'Ateneo e riportato a centodieci. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110.

Le modalità di redazione della tesi scritta, i criteri per la valutazione della prova finale e le regole per l'attribuzione del voto sono indicate nelle specifiche Linee Guida, approvate dal Consiglio di Corso di Studio e pubblicate sul sito del Corso di Studio.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.